

**ACCORDO EX ART. 6 DEL CCRL DEL 22 DICEMBRE 2025
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE DELLA METALMECCANICA
ORAFI, ARGENTIERI, ODONTOTECNICI E RESTAURO
Procedura per l'applicazione del livello aziendale**

Il giorno 10 luglio 2026 presso la sede della Confartigianato Imprese Piemonte, in Torino

tra

CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE, rappresentata dal Presidente della Federazione Meccanica Ugo ARNULFO, assistito dal Funzionario regionale dell'Area sindacale – contrattuale Francesca DEMARTIS

CNA PIEMONTE rappresentato dal Presidente Giovanni GENOVESIO e dal Segretario regionale Delio ZANZOTTERA, assistiti dal Presidente del settore Unione Meccanica Enrico VACCARINO, dal Funzionario regionale dell'Area sindacale – contrattuale Costantino SPATARO e dal Funzionario regionale responsabile dell'Unione di mestiere Pasqualino Andrea TALAIA

CASARTIGIANI PIEMONTE rappresentata dal Presidente regionale Paolo MIGNONE e dal Segretario regionale Francesca COALOVA

e

FIM CISL PIEMONTE rappresentata dal Segretario regionale Tino CAMERANO e Andrea TODERO

FIOM CGIL PIEMONTE rappresentata dal Segretario regionale Lino MALERBA e Marco MARCEDDU

UILM PIEMONTE rappresentata dal Segretario regionale Gianfranco VERDINI e Vincenzina PEPE

Premesso che

- in data 22 dicembre 2025 le Parti hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti del settore della metalmeccanica, orafi, argentieri, odontotecnici e restauro;
- l'art. 5 del CCRL prevede l'istituzione di un Elemento di Produttività Regionale (di seguito "EPR"), da quantificarsi annualmente per gli anni di vigenza dello stesso;
- l'art. 6 prevede il riconoscimento di una "quota di garanzia" qualora l'EPR non risulti erogabile in ragione dell'andamento del settore;
- è altresì previsto un "livello aziendale" che consente alle aziende che, nell'anno precedente alla quantificazione dell'EPR, abbiano usufruito di almeno 75 giorni di intervento del Fondo



di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato, di essere esonerate dall' erogazione della "quota di garanzia".

Con il presente Accordo le Parti disciplinano le modalità di applicazione del livello aziendale previsto dall'art. 6 del CCRL, definendone i requisiti, le modalità operative, le tempistiche e le procedure di verifica.

Procedura livello aziendale

Requisiti

Possono richiedere l'esonero le aziende che, nell'anno precedente a quello di quantificazione dell'EPR, abbiano utilizzato un numero di giorni FSBA pari o superiore a 75 giorni annui.

Le imprese di nuova costituzione sono tenute al pagamento della quota di garanzia, secondo quanto previsto dal CCRL di riferimento.

Modalità

Per accedere all'esonero, l'azienda dovrà compilare un'autodichiarazione (Allegato A), allegando la documentazione estratta da Sinaweb attestante l'effettiva fruizione delle prestazioni FSBA (rendicontazione).

Qualora l'azienda, pur avendo utilizzato un numero di giorni FSBA pari o superiore a 75 giorni annui, non provveda alla corretta compilazione e trasmissione dell'autodichiarazione, sarà tenuta al pagamento della quota di garanzia.

L'autodichiarazione dovrà essere trasmessa tramite PEC, contestualmente, a tutte e tre le Organizzazioni datoriali sottoscrittrici del presente Accordo, ai seguenti indirizzi:

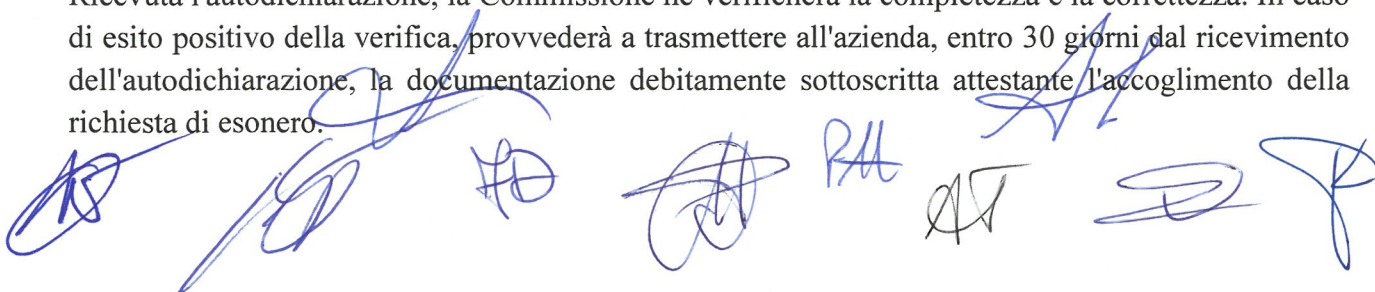
- pec@pec.confartigianato.piemonte.it
- cnapiemonte@legalmail.it
- sindart@pec.it

Le Organizzazioni datoriali si impegnano a convocare la Commissione regionale di settore.

Verifica della Commissione regionale

L'autodichiarazione aziendale sarà esaminata dalla Commissione regionale di settore istituita dalle Parti firmatarie del presente Accordo, la cui composizione è riportata nell'Allegato B.

Ricevuta l'autodichiarazione, la Commissione ne verificherà la completezza e la correttezza. In caso di esito positivo della verifica, provvederà a trasmettere all'azienda, entro 30 giorni dal ricevimento dell'autodichiarazione, la documentazione debitamente sottoscritta attestante l'accoglimento della richiesta di esonero.

A series of approximately ten handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, some being more stylized and others more legible. They appear to be the signatures of the parties involved in the agreement.

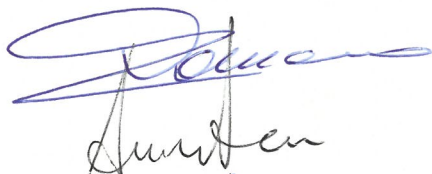
Tempistiche

La Commissione regionale di settore provvede annualmente, entro il mese di maggio ovvero non appena siano oggettivamente disponibili i dati necessari, alla verifica dei parametri per la determinazione dell'Elemento di Produttività Regionale (EPR).

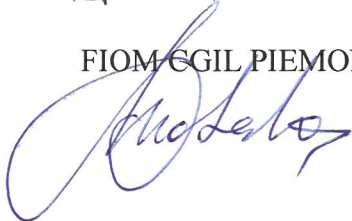
Qualora dall'esito della verifica emerga la non erogabilità dell'EPR, le aziende che abbiano utilizzato un numero di giorni FSBA pari o superiore a 75 giorni annui, ai sensi dell'art. 6 del CCRL, dovranno trasmettere l'autodichiarazione, corredata della documentazione richiesta, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del Verbale di quantificazione dell'EPR.

La quota di garanzia, ove dovuta, dovrà essere erogata entro il mese di novembre di ciascun anno. Qualora, per oggettive ragioni connesse alla disponibilità dei dati necessari alla determinazione dell'EPR, la Commissione regionale di settore non sia nelle condizioni di concludere la procedura entro il termine utile per consentire l'erogazione della quota di garanzia prevista con la retribuzione del mese di novembre, le Parti sottoscriveranno uno specifico accordo di deroga volto a prorogare il predetto termine e a disciplinarne le relative modalità di applicazione.

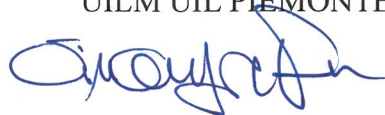
FIM CISL PIEMONTE



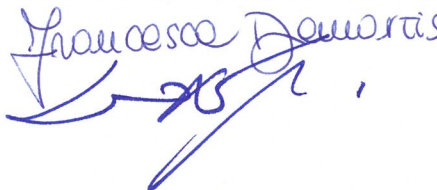
FIOM CGIL PIEMONTE



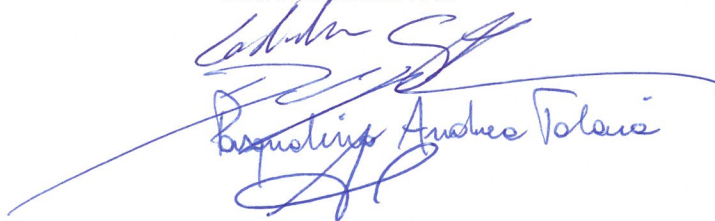
UILM UIL PIEMONTE



CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE



CNA PIEMONTE



CASARTIGIANI PIEMONTE



CARTA INTESTATA DELL' AZIENDA

Luogo e data

Spett.le
CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE
CNA PIEMONTE
CASARTIGIANI PIEMONTE

Oggetto: CCRL Metalmeccanica, Orafi, Argentieri, Odontotecnici e Restauro per i lavoratori delle imprese artigiane del Piemonte – Quota di garanzia

Autodichiarazione aziendale ai sensi dell'art. 6 del CCRL del 22 dicembre 2025 e dell'Accordo ex art. 6 del CCRL Metalmeccanica, Orafi, Argentieri, Odontotecnici e Restauro per i lavoratori delle imprese artigiane del Piemonte del 10 luglio 2026

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Orafi, Argentieri, Odontotecnici e Restauro sottoscritto in data 22 dicembre 2025, nonché dell'Accordo ex art. 6 del CCRL relativo alla procedura per l'applicazione del livello aziendale sottoscritto in data 10 luglio 2026 e del Verbale di accordo per la verifica e la determinazione annuale dell'EPR 2026 sottoscritto in data xx xx 2026 dalle Parti sociali regionali di categoria

la scrivente impresa, che occupa n..... dipendenti
considerato che

- per l'annualità 2026 l'Elemento di Produttività Regionale (EPR) non risulta erogabile in ragione dell'andamento negativo dei parametri utili alla sua determinazione;
- ai sensi dell'art. 6 del CCRL, in caso di mancata erogazione dell'EPR è prevista una quota di garanzia, salvo il ricorrere delle condizioni aziendali disciplinate dal medesimo articolo e dal successivo Accordo ex art. 6 del CCRL;
- l'Accordo ex art. 6 del CCRL prevede la possibilità di richiedere l'esonero dal pagamento della quota di garanzia per le aziende che, nell'anno precedente a quello di quantificazione dell'EPR, abbiano utilizzato un numero di giorni FSBA pari o superiore a 75 giorni annui;

dichiara

di aver utilizzato un numero di giorni FSBA pari o superiore a 75 giorni annui nell'anno 2025 per n.....dipendenti

A tal fine, si allega alla presente la documentazione estratta da Sinaweb attestante l'effettiva fruizione delle prestazioni FSBA (rendicontazione), come previsto dall'Accordo ex art. 6 del CCRL del 22 dicembre 2025.

La presente autodichiarazione è resa ai fini della richiesta di applicazione del livello aziendale e del conseguente esonero dal pagamento della quota di garanzia prevista dall'art. 6 del CCRL.

Distinti saluti.

Timbro e firma del legale rappresentante